

Publicato il 03/05/2024

N. 00325/2024 REG.PROV.COLL.  
N. 00428/2023 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**sezione staccata di Latina (Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 428 del 2023, proposto da  
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Aldo Ceci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell'avvocato Graziella Pol in Latina, viale dello Statuto 24;

*contro*

Azienda Unità Sanitaria Locale di Frosinone, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Sandro Salera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*nei confronti*

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Simone Cretaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -  
OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in  
giudizio;

*per l'annullamento*

- dell'Atto Deliberativo della ASL Frosinone, a firma del Direttore Generale, avente ad oggetto “**Concorso** Pubblico in forma aggregata per titoli ed esami per la copertura a tempo determinato di n. 1 posto di Collaboratore Tecnico professionale specialista nei rapporti con i media giornalista pubblicista (addetto stampa) Cat. D: acquisizione atti e graduatoria finale di merito, nomina vincitore” n. 367 del 09.05.2023;
- della nota della ASL Frosinone prot. n. 00039793 del 26.06.2023; di tutti i verbali dal n. 1 al n. 8 della Commissione di **concorso**; del bando del **Concorso** in B.U.R.L. n. 85 del 13.10.2022 ed in G.U. n. 88 dell'8.11.2022;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Frosinone e di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2024 la dott.ssa Emanuela Traina e uditi per le parti i difensori come da separato verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso all'esame, notificato il 7 luglio 2023 e depositato il 24 luglio successivo, la dott.ssa-OMISSIS- espone che:

- partecipava al **Concorso** pubblico per titoli ed esami per n. 1 posto di collaboratore tecnico professionale specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico (addetto stampa), cat. D, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, bandito dall'ASL di Frosinone, pubblicato in B.U.R.L. n. 85 del 13.10.2022 ed in G.U. n. 88 dell'8.11.2022 presentando, nei termini richiesti dal bando, domanda di partecipazione, autocertificazione inerente il *curriculum* professionale e titoli di carriera, con allegato il *curriculum vitae*;
- in seguito allo svolgimento delle prove d'esame, dopo la valutazione dei titoli, veniva stilata dalla commissione la graduatoria finale di merito dei 13

candidati ammessi, nella quale le venivano attribuiti complessivi punti 61,070, di cui solo 0,070 per i titoli; nella stessa si collocava, pertanto, al sesto posto;

- espletato l'accesso agli atti, verificava che non le era stato attribuito il punteggio che, per quanto previsto dal bando di **concorso** e dai sub-criteri elaborati dalla Commissione, le sarebbe spettato per la pregressa esperienza lavorativa svolta quale addetta stampa presso la Provincia di Frosinone dal 13.09.2019 al 9.12.2022, per complessivi 39 mesi, né quello inerente la frequenza degli ulteriori corsi di aggiornamento professionale e convegni indicati nella domanda di partecipazione;
- formulava, pertanto, con nota trasmessa via PEC il 13.06.2023, istanza di correzione della graduatoria mediante l'attribuzione in proprio favore di ulteriori punti 2,34 per i periodi di servizio svolti "Nel corrispondente profilo professionale della categoria inferiore presso SSN/PA" (0,060 punti per 39 mesi) e punti 0,12 per ulteriori n. 12 corsi di formazione e/o convegni svolti ed indicati nella domanda, in luogo dei n. 7 corsi valutati dalla Commissione su un totale di 19 corsi dichiarati (0,010 punti per 12 corsi); alla stessa allegava, altresì, una certificazione della Provincia di Frosinone (prot. n. 20925 dell'8.06.2023) che attestava lo svolgimento della pregressa attività professionale non valutata, facendo presente che l'attribuzione del corretto punteggio per i titoli, a parità di valutazione delle prove d'esame, le avrebbe consentito di ottenere complessivi punti 63,530, in luogo dei 61,070 riconosciuti, e la collocazione al terzo posto della graduatoria, utile sia ai fini dello scorrimento della stessa che in vista della relativa utilizzazione da parte di altre ASL e/o PPAA. ovvero quale titolo di preferenza per l'assunzione a tempo determinato, nei termini previsti dal Bando;
- con la nota prot. n. 00039793 del 26.06.2023 la ASL di Frosinone rigettava la richiesta, rilevando che nella compilazione della domanda la ricorrente aveva indicato che il periodo lavorativo svolto dal 13.09.2019 al 18.11.2022 alle dipendenze della Provincia di Frosinone era quello di "istruttore amministrativo", profilo non corrispondente a quello del **concorso** né

riconducibile all'analogo profilo della categoria inferiore, dichiarando, inoltre, nell'ambito del *curriculum* allegato, che nel medesimo periodo lavorava presso lo staff del Comune di Ferentino – rendendo pertanto dichiarazioni tra loro contrastanti - così che tale servizio non avrebbe potuto essere considerato ai fini della rivalutazione del punteggio dei titoli; con riferimento ai corsi di aggiornamento l'ASL rilevava, inoltre, che la commissione aveva proceduto alla valutazione di sette dei corsi indicati nella domanda in quanto relativamente agli ulteriori corsi menzionati nel *curriculum* non erano state indicate le date di espletamento, requisito ritenuto «essenziale per verificarne la veridicità».

2. Avverso la graduatoria concorsuale, nonché nei confronti del provvedimento da ultimo indicato, ha proposto il presente ricorso, affidato ad un'unica, articolata, censura con la quale deduce «*Violazione/Falsa applicazione di legge (artt. 11, 20, 21 e 22 del D.P.R. n. 220/2001 – artt. 3 e 6 legge n. 241/1990 – artt. 44, 45 e 71 del D.P.R. n. 445/2000). Eccesso di potere per violazione della lex specialis e dei sub-criteri di valutazione, contraddittorietà, errore nei presupposti di fatto, difetto d'istruttoria, manifesta ingiustizia, violazione del principio di proporzionalità e sviamento*», con riferimento sia all'attribuzione del punteggio per i “Titoli di Carriera” sia a quello inerente il “Curriculum formativo professionale”.

2.1. La ricorrente lamenta, in particolare, l'illegittimità degli impugnati provvedimenti rappresentando di avere chiaramente dichiarato, nella domanda di partecipazione nonché nel *curriculum* contestualmente trasmesso, oltre che nella Dichiarazione Sostitutiva dell'atto di notorietà e certificazione, di avere svolto la professione giornalistica all'interno dell'Amministrazione provinciale di Frosinone, con la qualifica di istruttore amministrativo “Cat. C1 art. 90” (in servizio presso lo staff della presidenza), dunque proprio l'attività del medesimo profilo professionale (addetto stampa) oggetto del bando, pur nella categoria “C” (area istruttori), inferiore a quella “D” (area funzionari), circostanza che, secondo i criteri dettati dal bando e specificati dalla commissione, avrebbe richiesto l'attribuzione in proprio favore di punti 2,34

anziché un punteggio pari a 0,00; lo svolgimento del servizio risulterebbe, peraltro, anche dalla certificazione resa dalla medesima Provincia di Frosinone, trasmessa a corredo dell'istanza di autotutela, che confermerebbe pienamente la veridicità della dichiarazione resa in sede di gara; nella nota della ASL di Frosinone prot. n. 00039793 del 26.06.2023 si farebbe, invero, confusione tra il profilo professionale oggetto del bando (“addetto stampa”) ed il relativo inquadramento professionale quale istruttore (categoria “C”) ovvero funzionario (categoria “D”); sarebbe, inoltre, irrilevante l’affermato “contrasto” presente nella dichiarazione circa il contestuale svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze sia della Provincia di Frosinone che del Comune di Ferentino, avendo la ricorrente chiesto l’attribuzione di un solo punteggio in relazione a tale periodo ed essendo stata l’attività svolta, ai sensi dell’art. 90 del D.lgs. n. 267/2000, nello “staff” del Presidente della Provincia di Frosinone il quale, in tale periodo, era altresì Sindaco del Comune di Ferentino.

Sarebbe parimenti errata l’omessa attribuzione del punteggio per 12 corsi, con riferimento alla valutazione della partecipazione a “Convegni, Congressi, Seminari o altre Manifestazioni”, sui 19 indicati, non essendo prevista nel bando e nemmeno nei sub-criteri elaborati dalla Commissione l’indicazione delle date di svolgimento degli stessi, la partecipazione ai quali sarebbe stata comunque ritualmente autocertificata.

3. Nel giudizio così introdotto si è costituita in resistenza l’ASL di Frosinone, depositando documentazione e memoria difensiva nella quale ha eccepito l’infondatezza del ricorso per le ragioni già evidenziate nel rigetto dell’istanza di autotutela.

4. Si è, inoltre, costituito il controinteressato -OMISSIS- (collocatosi al terzo posto in graduatoria, e pertanto potenzialmente pregiudicato dall’eventuale accoglimento del ricorso), il quale ha dedotto l’infondatezza dei motivi di impugnazione per le ragioni già esposte dall’ASL, aggiungendo che l’attività svolta dalla ricorrente alle dipendenze della Provincia non sarebbe comunque

valutabile perché inerente un rapporto di natura fiduciaria, svoltosi alle dirette dipendenze del Presidente della Provincia a supporto esclusivo delle funzioni di indirizzo politico e di controllo, in ragione di quanto previsto dall'art. 90 TUEL, riguardante, dunque, mansioni differenti da quelle della figura professionale a **concorso**.

5. Alla camera di consiglio del 4 ottobre 2024, fissata per l'esame della domanda cautelare, è stata disposta la fissazione della pubblica udienza per la discussione del merito, per il 27 marzo 2024.

6. In vista di quest'ultima la ricorrente ha depositato documentazione e memoria difensiva; anche il controinteressato ha depositato memoria *ex art.* 73 c.p.a.

7. L'ASL resistente ha, poi, depositato memoria difensiva in data 25 marzo 2024.

8. All'udienza indicata il ricorso è stato, infine, trattenuto in decisione.

9. Deve, in primo luogo, essere espunta dal fascicolo, perché depositata dopo la scadenza del termine di cui all'art. 73 comma 1 del c.p.a., la memoria di cui al punto 7 che precede, la quale non potrà, pertanto, essere tenuta in considerazione ai fini della decisione.

10. Deve inoltre, ancora in via preliminare, rilevarsi che secondo consolidata affermazione della giurisprudenza, nella materia concorsuale l'interesse a ricorrere sussiste *«non solo quando dall'accoglimento del gravame consegua la collocazione del ricorrente tra i vincitori, bensì anche nelle ipotesi, come quella in esame, nelle quali il ricorrente potrebbe conseguire una migliore posizione nella graduatoria di merito, e ciò in stretta correlazione allo scorrimento della graduatoria che, durante il tempo di efficacia della stessa, può essere disposto ad opera dell'amministrazione nonché all'utilizzo della graduatoria che altri enti potrebbero fare nel periodo di efficacia della medesima. Scorrimento, il quale, secondo l'indirizzo pretorio prevalente, costituisce senz'altro la regola in caso di necessità di assunzione di profili professionali equivalenti a quelli per cui residuano graduatorie in corso di efficacia, costituendo, di contro, la scelta di bandire un nuovo concorso una deroga alla predetta regola, e ciò in omaggio ai criteri di*

*economicità e contenimento delle spesa pubblica che informano l'attività amministrativa, corollari questi ultimi del superiore principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. »* (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 4 marzo 2024, n. 313).

10.1. Nessun dubbio può, dunque, sussistere circa l'interesse sotteso all'odierna impugnazione, con la quale la ricorrente aspira ad una migliore collocazione nell'impugnata graduatoria concorsuale.

11. Nel merito il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.

11.1 Deve premettersi che il bando prevedeva, nella parte inerente la *«valutazione dei titoli e prove d'esame»*, l'attribuzione di 30 punti, su 100 complessivi, per i titoli, di cui: *«a) 15 punti per i titoli di carriera; b) 4 punti per i titoli accademici; c) 3 punti per pubblicazioni e titoli scientifici; d) 8 per curriculum formativo e professionale»*.

11.2. Tali criteri venivano confermati, ed ulteriormente dettagliati, dalla Commissione, come emerge dal Verbale n. 2 del 16 febbraio 2023 (nell'ambito della Tabella allegato "A"), depositato in atti, nei seguenti termini:

- quanto ai *«titoli di carriera»*, inerenti l'attività professionale di servizio prestata a favore del SSN ovvero di altre PP.AA., prevedendo l'attribuzione di punti 0,120 per ogni mese di servizio *«Nel profilo professionale a concorso o superiore (presso SSN/PA e gli enti di cui agli artt. 21 e 22 DPR 220/2001)»* e di punti 0,060 per ogni mese di servizio *«Nel profilo professionale della categoria inferiore (presso SSN/PA e gli enti di cui agli artt. 21 e 22 DPR 220/2001)»*;

- quanto al *«curriculum formativo professionale»*, con l'attribuzione di punti 0,10 per *«Corsi di aggiornamento per giorno»* e 0,10 per *«Convegni, Congressi, Seminari o altre Manifestazioni»*.

11.3. Il bando prevedeva, peraltro, che i candidati dovessero presentare, unitamente alla istanza di partecipazione, un elenco dei documenti e titoli presentati, un *«curriculum formativo e professionale, datato e firmato, redatto ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 445/2000, a pena di esclusione»*, nonché tutti i titoli che gli stessi ritenessero opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria.

11.4. Ciò posto, deve rilevarsi che nell'ambito della propria istanza di partecipazione ricorrente ha dichiarato:

- nella Domanda di partecipazione: *«di aver svolto le seguenti attività lavorative: Tipo Ente: Altro – Provincia di Frosinone dal 13/09/2019 al 18/12/2022 nel profilo professionale di Istruttore Amministrativo (Stesso profilo del bando) con rapporto di lavoro Dipendente. Tempo parziale 83.33%»;*

- nell'ambito della dichiarazione prescritta dal bando, redatta ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, nella parte denominata «CV Professionale» la stessa ha dichiarato, tra l'altro, quale attività rilevante *«Dal 13 settembre 2019 Ufficio Stampa della Provincia di Frosinone (Staff – art. 90) – Ufficio Stampa Comune di Ferentino»*, mentre nella parte intitolata *«breve descrizione dell'incarico professionale in corso e titoli di carriera»* la stessa ha inteso così dettagliatamente descrivere tale incarico, peraltro ancora in corso: *«In relazione all'ultima posizione lavorativa indicata (contratto ancora in corso al momento in cui si presenta la domanda di concorso) va specificata la tipologia di professione giornalistica svolta all'interno dell'Amministrazione provinciale. Con la qualifica di istruttore amministrativo Cat. C1 art. 90 (staff della presidenza), la sottoscritta ha effettuato mansioni di ufficio stampa direttamente collegate alle attività della Provincia - ivi inclusa, dal 2021, comunicazione istituzionale relativa al PNRR, in collaborazione con la task force 'Frosinone Recovery Plan' e con la Fondazione Promo P.A. - contestualmente all'attività di ufficio stampa del Comune di Ferentino. Sempre in questo ruolo, la sottoscritta, curando prima di tutto la reputazione dell'Ente e accreditandolo con un sempre maggiore indice di gradimento da parte dell'opinione pubblica, ha svolto attività di comunicazione inerente i rapporti della Provincia di Frosinone con l'Unione delle Province del Lazio e con l'UPI nazionale, anche in riferimento alle attività della Conferenza Unificata e della Conferenza Stato Città, fungendo da efficace e permeante 'cerniera comunicativa' tra i diversi ruoli ricoperti dallo stesso presidente della Provincia».*

11.5. Reputa il Collegio che nell'ambito della domanda di partecipazione, da valutarsi nel suo complesso, composta cioè da tutta la documentazione richiesta dal bando sopra descritta, la ricorrente abbia chiaramente indicato di



avere svolto l'attività di addetto stampa presso la provincia di Frosinone, con inquadramento nella categoria C1 (che, pacificamente, è quella immediatamente inferiore a quella a **concorso**), per il periodo dal 13.9.2019 al 9.12.2022 (ancora in corso di svolgimento al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione alla procedura concorsuale); pertanto l'ASL resistente avrebbe dovuto valutare tale attività, facendo applicazione dei criteri individuati dal bando e dettagliati dalla commissione, con l'attribuzione di punti 0,060 per ogni mese di servizio.

11.6. In proposito deve ritenersi del tutto irrilevante il profilo ostativo individuato nella motivazione del provvedimento di rigetto dell'istanza di autotutela, secondo cui nella domanda di partecipazione la ricorrente avrebbe indicato lo svolgimento, presso la Provincia di Frosinone, di una generica attività nel profilo professionale di istruttore amministrativo, dovendo tale dato, di per sé neutro, essere letto unitamente alle dettagliate informazioni dalla stessa fornite nell'ambito della dichiarazione sostitutiva allegata alla domanda - peraltro negli esatti termini richiesti dal bando - da cui emergeva chiaramente lo svolgimento dell'attività di addetto stampa dalla stessa prestata presso l'ente indicato.

Lo svolgimento di tale attività è, peraltro, documentato anche tramite l'incontestato documento allegato dalla ricorrente all'istanza di autotutela, nel quale la Provincia di Frosinone ha attestato lo svolgimento, da parte della ricorrente, dal 13.9.2019 al 18.12.2022, con profilo professionale di istruttore amministrativo (cat. C, pos. Econ. C1 del CCNL), delle attività di gestione e realizzazione di strategie di comunicazione, cura dell'immagine dell'ente, comunicati stampa, impostazione di campagne pubblicitarie e promozionali, organizzazione di conferenze stampa, stesura testi per conferenze e discorsi ufficiali, attività ufficio comunicazione.

11.7. Parimenti non decisiva è la circostanza inerente lo svolgimento concomitante dell'attività (peraltro pacificamente dichiarata dalla ricorrente nella domanda) presso il Comune di Ferentino, essendo parimenti

incontestato il fatto che nel periodo in questione le cariche di Presidente della Provincia e Sindaco del Comune medesimo erano rivestite dalla stessa persona e che la ricorrente svolgesse la propria attività *part time* presso entrambi gli enti, chiedendo peraltro, in relazione a tale periodo, l'attribuzione di un unico punteggio.

11.8. Rileva, inoltre, il Collegio che il fatto che l'indicata attività professionale sia stata svolta nell'ambito di un ufficio costituito ai sensi dell'art. 90 del d.lgs. 267/2000 – valorizzata dalla difesa del controinteressato – oltre ad essere irrilevante in quanto estraneo alla motivazione dei provvedimenti impugnati e non ritualmente veicolato nell'ambito del *thema decidendum* tramite ricorso incidentale – non potrebbe, comunque, condurre a differenti conclusioni.

La norma citata, infatti, nel prevedere che negli enti locali possano essere costituiti «*Uffici di supporto agli organi di direzione politica*», al fine di consentire «*l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato*», dispone altresì (al comma 2) che «*Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali*». La stessa non individua, pertanto, il contenuto della prestazione lavorativa – per la quale occorre dunque fare riferimento alle declaratorie del CCNL applicabile al rapporto di lavoro – e nemmeno le procedure assunzionali, ma solo la possibilità di costituire, presso gli enti locali, degli uffici di staff, specificamente dedicati allo svolgimento delle attività indicate, tra le quali deve peraltro ritenersi compresa quella di addetto stampa svolta dalla ricorrente.

11.9. Il motivo all'esame, nella parte inerente l'omessa attribuzione del punteggio per l'attività svolta presso la Provincia di Frosinone dal 13.9.2019 al 18.12.2022, si rivela pertanto fondato e, in quanto tale, meritevole di accoglimento.

11.10. Le doglianze della ricorrente sono, ad avviso del Collegio, fondate anche con riferimento all'omessa attribuzione del punteggio per 12 dei 19 corsi di formazione dalla stessa indicati nella propria domanda di partecipazione alla procedura.

Nessuna disposizione della *lex specialis* della procedura onerava, infatti, i concorrenti della indicazione delle date di svolgimento dei corsi di formazione oggetto di valutazione; pertanto, considerato anche che la partecipazione agli stessi era oggetto di dichiarazione resa – come prescritto dal bando – nelle forme di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 455/2000 l'Azienda resistente avrebbe, se mai, potuto attivare i propri poteri di verifica della veridicità della dichiarazione ovvero di soccorso istruttorio, con invito a completare la dichiarazione, non potendo tuttavia limitarsi ad omettere la valutazione delle attività ivi indicate.

12. In conclusione, per le superiori considerazioni, stante l'accertata fondatezza delle censure veicolate, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati nella parte inerente la valutazione dei titoli di carriera e del *curriculum* formativo professionale della ricorrente, nei termini sopra indicati.

12.1. Al fine di prestare esecuzione alla presente decisione l'ASL resistente dovrà, pertanto, rideterminarsi effettuando, tramite una commissione in diversa composizione, una nuova valutazione dei titoli indicati.

13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo indicato in dispositivo nei confronti dell'Amministrazione resistente; sono invece compensate, sussistendone eccezionali motivi in ragione della materia trattata, nei confronti del controinteressato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati, nei termini e con gli effetti indicati in motivazione.

Condanna l'ASL di Frosinone al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 2.500,00, oltre accessori di legge.

Spese compensate nei confronti del controinteressato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Valerio Torano, Primo Referendario

Emanuela Traina, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Emanuela Traina**

**IL PRESIDENTE**  
**Riccardo Savoia**

IL SEGRETARIO